



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Oggetto: Incendio società ECO F.A.L. s.n.c. in via San Filippo Neri n. 164. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica e individuazione area oggetto di limitazioni.

IL SINDACO

Premesso che nelle prime ore del giorno 20.10.2024, nella zona industriale ubicata nel comune di Villa San Giovanni, via San Filippo Neri, è divampato un incendio di notevole entità.

Considerato che sul luogo dell'incendio sono intervenute le squadre di soccorso e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e continueranno fino al totale spegnimento di cui non è possibile prevedere il termine.

Preso atto che nei pressi vi sono abitazioni, campi coltivati e insediamenti produttivi.

Preso atto, altresì, delle aree pubbliche e della viabilità in prossimità che presentano elevata frequentazione.

Preso atto della situazione, nelle more delle valutazioni e degli accertamenti tecnici da parte di Arpacal e ASP che consentiranno l'adozione di provvedimenti del caso, in merito all'impatto dei fumi e delle polveri che si sono sprigionate a seguito dell'incendio.

Ritenuto necessario intervenire con urgenza, adottando il presente provvedimento, per tutelare la salute dei cittadini.

Dato Atto che sussistono i presupposti per quanto sopra esposto per emettere un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di assicurare la tutela della salute pubblica.

Visto l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale; visti il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

INVITA LA POPOLAZIONE A

- rimanere in casa, per quanto possibile, nelle zone abitate prossime al focolaio d'incendio;
- mantenere chiuse le finestre, limitandone l'apertura alla necessità di areazione degli ambienti, nel raggio di 1,5 km dal focolaio d'incendio;
- evitare spostamenti e frequentazioni dell'area interessata dall'incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti;
- tenere chiusi i finestrini degli autoveicoli in caso di percorrenza delle strade cittadine nel raggio di 1,5 km dal focolaio d'incendio.

ORDINA

in via cautelativa, fino all'esito delle analisi da parte di ARPACAL:

- il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli dei terreni circostanti all'area interessata dall'incendio;
- il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e d'affezione;
- il divieto di abbeveramento da acqua proveniente da vasche di raccolta di acqua piovana.

INFORMA

che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art 650 C.P.

DISPONE

che la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio secondo le vigenti normative, venga notificata in copia a:

- Prefettura di Reggio Calabria - protocollo.prefrc@pec.interno.it;
- Regione Calabria - Protezione Civile - protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it
- Comando VV.FF. — Reggio Calabria — com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it;
- Città Metropolitana di Reggio Calabria — protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it;
- Commissariato di Villa San Giovanni — comm.villasangiiovanni.rc@pecps.poliziadistato.it
- Guardia di Finanza di Villa San Giovanni — rc1430000p@pec.gdf.it
- Comando Carabinieri di Villa San Giovanni — trc24432@pec.carabinieri.it
- Croce Rossa Italiana (Comitato di Reggio Calabria) cl.reggiocalabria@cert.cri.it
- ASP affarigenerali.asprc@certicatamail.it
- ARPACAL reggiocalabria@pec.arpacal.it

Dalla Residenza Municipale, li 20 ottobre 2024

IL SINDACO

Avv. Giuseppina Caminiti



La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni consecutivi ed avverte che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Settore Qualità Urbana e Ambientale Arch. Foti e che contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Provinciale di Reggio Calabria, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 es.m.i., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i..